



Bruxelles, 1.2.2018
COM(2018) 52 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione dal
regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle
emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di
cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione
n. 280/2004/CE**

1. Introduzione e base giuridica

Il regolamento sul meccanismo di monitoraggio del clima (MMR)¹ stabilisce un solido quadro di trasparenza per le emissioni di gas a effetto serra e altre informazioni in materia di cambiamenti climatici. Esso contiene gli elementi necessari per seguire i progressi nell'attuazione della normativa UE in materia di clima, in particolare la decisione sulla ripartizione degli sforzi², e degli impegni internazionali assunti dall'UE nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e del protocollo di Kyoto.

L'MMR conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 25, paragrafo 2, al fine di:

- stabilire requisiti sostanziali per un sistema di inventario dell'Unione, secondo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 2;
- aggiungere o cancellare sostanze nell'elenco dei gas a effetto serra di cui all'allegato I dell'MMR, ovvero aggiungere, cancellare o modificare gli indicatori di cui all'allegato III e tenere conto dei cambiamenti nei potenziali di riscaldamento globali e nelle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale, conformemente a quanto disposto dall'articolo 7, paragrafo 6; nonché
- istituire il registro dell'Unione secondo quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 4.

La presente relazione è prescritta dall'articolo 25, paragrafo 2, dell'MMR. A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, la Commissione ha il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 6 e 7 e all'articolo 10, paragrafo 4, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'8 luglio 2013. La Commissione è tenuta a elaborare una relazione su tale delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

L'MMR è stato modificato nel 2014 per quanto riguarda l'attuazione tecnica del protocollo di Kyoto³. Con questa modifica alla Commissione è stato altresì conferito il potere di adottare atti delegati relativi all'attuazione tecnica del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto nell'Unione, secondo quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 5 e 6, dell'MMR. Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2 *bis*, dell'MMR, il potere di cui all'articolo 10, paragrafi 5 e 6, è conferito alla Commissione a decorrere dalla data di conclusione dell'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto da parte dell'Unione fino al termine del periodo supplementare per l'adempimento degli impegni previsti nell'ambito del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Trattandosi di un potere conferito alla Commissione per un periodo di

¹ Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

² Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

³ Regolamento (UE) n. 662/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 per quanto riguarda l'attuazione tecnica del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 155).

tempo precisamente definito e non prorogabile, che non è previsto dall'articolo 25, paragrafo 2, esso non è oggetto della presente relazione.

Il 30 novembre 2016 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia⁴. La proposta integra pienamente l'MMR per promuovere l'integrazione tra i campi dell'energia e del clima e abroga l'MMR a decorrere dal 1° gennaio 2021. Fino a tale data l'MMR rimarrà in vigore come quadro pertinente per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, degli assorbimenti e delle altre informazioni sul clima.

2. Esercizio della delega

2.1. Requisiti sostanziali per un sistema di inventario dell'Unione e tenere conto dei cambiamenti nei potenziali di riscaldamento globale e nelle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale [articolo 6, paragrafo 2 e articolo 7, paragrafo 6, lettera b)]

L'articolo 6, paragrafo 2, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda i requisiti sostanziali per un sistema di inventario dell'Unione al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla decisione n. 19/CMP.1 della conferenza delle parti dell'UNFCCC, che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto, la quale definisce le linee guida che le parti dovrebbero applicare ai propri sistemi nazionali. Il 12 marzo 2014 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione⁵, che specifica le norme sul sistema di inventario dell'Unione al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla decisione n. 19/CMP.1. Il regolamento garantisce in tal modo che la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra al segretariato dell'UNFCCC avvenga in modo tempestivo, trasparente, accurato, coerente, comparabile e completo. Stabilisce inoltre i requisiti del sistema di inventario dell'Unione, precisando ulteriormente le norme in materia di preparazione e gestione dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra, incluse le norme sulla cooperazione con gli Stati membri durante il processo di comunicazione annuale e di revisione dell'inventario in ambito UNFCCC.

L'articolo 7, paragrafo 6, lettera b), conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per tener conto dei cambiamenti nei valori del potenziale di riscaldamento globale e nelle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale conformemente alle pertinenti decisioni adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che derivano o succedono loro. Il regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione

⁴ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2016) 759 final).

⁵ Regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che stabilisce requisiti sostanziali per il sistema di inventario dell'Unione e tiene conto dei cambiamenti apportati ai potenziali di riscaldamento globale e alle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 26).

tiene conto di tali cambiamenti e stabilisce le norme relative ai valori del potenziale di riscaldamento globale e alle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale che gli Stati membri e la Commissione devono utilizzare per determinare e comunicare l'inventario dei gas a effetto serra, garantendo in tal modo la coerenza con l'attuazione degli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dall'UNFCCC e dal protocollo di Kyoto.

La Commissione continuerà a seguire l'adozione a livello internazionale di nuove decisioni che giustifichino modifiche e provvederà, se necessario, ad adottare atti delegati a tal fine.

2.2 Allegato I e allegato III dell'MMR [articolo 7, paragrafo 6, lettera a)]

L'articolo 7, paragrafo 6, lettera a), conferisce alla Commissione il potere di aggiungere o cancellare sostanze nell'elenco dei gas a effetto serra riportato nell'allegato I dell'MMR, ovvero aggiungere, cancellare o modificare gli indicatori di cui all'allegato III dell'MMR conformemente alle pertinenti decisioni adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro. La Commissione non ritiene che gli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto abbiano adottato decisioni che richiedano il ricorso a questa base giuridica. Pertanto, la Commissione non ha ancora fatto uso di tale potere. La Commissione continuerà a monitorare gli sviluppi a livello internazionale e, nel caso, preparerà atti delegati in merito.

2.3. Istituzione del registro dell'Unione (articolo 10, paragrafo 4)

Il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione⁶ stabilisce il sistema dei registri che garantisce l'accurata contabilizzazione delle operazioni nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione (UE ETS)⁷, del protocollo di Kyoto e della decisione sulla ripartizione degli sforzi. La base giuridica del regolamento sui registri è contenuta in tre atti giuridici: la direttiva sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (articolo 19), l'MMR (articolo 10, paragrafo 4, e articolo 10, paragrafi 5 e 6, per quanto riguarda il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto) e la decisione sulla ripartizione degli sforzi (articolo 11, paragrafo 3). Essendo stato adottato prima dell'entrata in vigore dell'MMR, il regolamento sui registri è basato sulla precedente decisione sul meccanismo di monitoraggio⁸ (articolo 6, paragrafo 1). L'articolo 10, paragrafo 4, dell'MMR prevede il mantenimento della base giuridica del regolamento sui registri in relazione al protocollo di Kyoto. La Commissione non ha ancora adottato un nuovo atto delegato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'MMR. Tuttavia, la revisione del regolamento sui registri è in corso e il previsto ambito di applicazione della modifica includerà disposizioni relative al

⁶ Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1), ("regolamento sui registri").

⁷ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁸ Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1).

primo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Pertanto, si prevede il ricorso a tale base giuridica.

3. Conclusione

Nel corso degli ultimi cinque anni la Commissione ha adottato un atto delegato che stabilisce i requisiti sostanziali per un sistema di inventario dell'Unione e che tiene conto dei cambiamenti nei potenziali di riscaldamento globale e nelle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale. La Commissione continuerà a monitorare gli sviluppi a livello internazionale e, nel caso, preparerà gli atti delegati necessari a garantire la coerenza. La Commissione continuerà anche a monitorare l'attuazione dei regolamenti delegati adottati e ad apportare modifiche a tali norme nel caso in cui gli sviluppi pratici lo richiedano.